



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Parte ricorrente chiede che venga accertato il diritto alla liquidazione del titolo, BPF serie Q/P n. ***199, per gli anni dal 21° al 30°, sulla scorta della rendita indicata sul retro dello stesso, ossia *“lire 129.075 per successivo bimestre maturato (dopo il 20° anno)”*, posto che il timbro apposto a tergo nulla dispone in merito ai tassi applicabili dal 21° al 30° anno. Domanda in conclusione il riconoscimento del *“... diritto alla liquidazione della differenza ancora dovuta pari a €. 2.148,71 oltre interessi e rivalutazione”*.

L'intermediario, costituitosi, controdeduce come segue:

- il buono di cui trattasi risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria “Q”;
- il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie “Q” e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto, e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e nel timbro;
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- *“non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P in*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

discussione ... poiché detto rendimento (previsto per la Serie P) era stato, sin dall'origine del rapporto, già modificato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei BFP della serie P";

- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse.

Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

Con successiva memoria di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle istanze avanzate in sede di ricorso, precisando ulteriormente

- che l'intermediario richiama la Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019, ritenendo che essa affermi, in ogni caso, la prevalenza del D.M. 13.06.1986 sulle indicazioni dei rendimenti apposte sui titoli, e pertanto la correttezza della modifica *in peius* dei tassi di interesse anche in mancanza di una corretta timbratura apposta a tergo del titolo;
- che tale indicazione, tuttavia, risulta essere fuorviante, in quanto tale controversia discuteva di una fattispecie diversa dalla presente e relativa a BPF emessi prima del citato D.M. 13.06.1986;
- che l'imprecisione delle informazioni contenute sui titoli consegnati avrebbe potuto comunque essere eliminata, anche dopo la prima emissione dei buoni in oggetto, mediante un'attività ispettiva e di vigilanza alla quale l'intermediario era tenuto al fine di garantire la trasparenza del mercato e la protezione del risparmio.

DIRITTO

La presente controversia riguarda il BFP n.***199, emesso in data 10/08/1988 del valore di £ 500.000, di cui viene richiesto il rimborso secondo il rendimento originario per il periodo dal 21° al 30° anno di rimborso, come indicato a tergo.

Il buono in questione risulta emesso, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, su modulo stampigliato della serie "P" e reca un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P"). Nella faccia anteriore del buono, in calce a destra, si trova l'ulteriore dicitura "SERIE Q/P". Quanto al retro del buono, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P"; è parimenti presente il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro riporta la seguente dicitura *"più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*;

La domanda, nella parte in cui si riferisce a conteggi operati da parte ricorrente che, tra l'altro richiederebbe al Collegio una attività di tipo consulenziale, non può essere accolta. Resta invece da esaminare la domanda relativa ai criteri di calcolo applicabili.

Con riferimento a fattispecie come quelle qui in esame il Collegio di Coordinamento (decisione 6142/2020) si così è pronunziato: *"Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni". Da tali considerazioni consegue che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero della Serie Q/P, si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, come affermato nella citata sentenza della Corte di cassazione n. 13979 del 15/06/2007, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014). D'altro canto tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

La domanda relativa alla rivalutazione non può essere accolta trattandosi di obbligazione di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA